

# *Vademecum procedure per alunni con bisogni educativi speciali*

## *Indice*

- *Premessa*
- *Alunni con bisogni educativi speciali*
- *Operatori e attori*
- *Strumenti*

### **Premessa**

Nello sviluppo di ciascuna storia educativa e personale, le difficoltà di apprendimento non adeguatamente riconosciute causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni interpersonali.

In tale prospettiva è necessario, non solo conoscere e valorizzare la realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni, ma anche costruire un percorso formativo attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata. Quindi "non discriminare" significa anche "ridefinire" attraverso l'uso opportuno di personalizzazione ed individualizzazione, ed "includere" significa costruire un ambiente in cui ogni singolo alunno possa sentirsi parte integrante della comunità, ciascuno nella propria specificità.

### **Alunni con bisogni educativi speciali**

*"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"*

*(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare n°8 del 06/03/2013)*

#### **ALUNNI CON DISABILITÀ**

La documentazione comprende:

1. Certificazione di disabilità
2. Verbale di accertamento della situazione di disabilità (collegio di accertamento)
3. Diagnosi Funzionale
4. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
5. Piano Educativo Individualizzato (PEI)

**I riferimenti sono la Legge 104/92 e le Linee guida per l'integrazione 2006**

[http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap\\_new/norme\\_argomenti.shtml](http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/norme_argomenti.shtml)

## ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

La documentazione comprende:

1. Certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia del luglio 2011 e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA )
2. Piano Didattico Personalizzato (PDP)

**I riferimenti oltre alla citata legge 170**

[http://www.istruzione.it/esame\\_di\\_stato/Primo\\_Ciclo/normativa/allegati/legge170\\_10.pdf](http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf), sono il Decreto del 12 luglio 2011 e allegate Linee guida

## ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

(ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria, Disturbo della condotta in adolescenza)

La documentazione comprende:

1. Relazione clinica effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche o private accreditate
2. PDP

**I riferimenti sono la Direttiva ministeriale 27/12/2012; Circolare 8 del marzo 2013, Nota del 20 novembre 2013**

## ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-culturale\*

(alunni seguiti dal servizio sociale, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevazioni del Team docenti attraverso osservazione diretta)

La documentazione comprende:

1. Eventuale *segnalazione* Servizi Sociali
2. Considerazioni pedagogiche e didattiche del gruppo di docenti
3. PDP

**Riferimenti: Direttiva ministeriale 27/12/2012; Circolare 8 del marzo 201, Nota del 20 novembre 2013**

## ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO/CULTURALE\*

(alunni stranieri NAI)

La documentazione comprende:

1. Indicazioni Commissione Intercultura o Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri
2. Considerazioni pedagogiche e didattiche del gruppo di docenti
3. PDP

**Riferimenti: Direttiva ministeriale 27/12/2012; Circolare 8 del marzo 201, Nota del 20 novembre 2013 e le Linee per l'integrazione alunni stranieri febbraio 2014**

## ALUNNI CON DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE\*

(alunni con funzionamento problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall'alunno, prodotto su altri e sull'ambiente, senza certificazione sanitaria)

La documentazione comprende:

1. Eventuale relazione sociosanitaria
2. Considerazioni pedagogiche e didattiche del gruppo di docenti
3. PDP

**Riferimenti: Direttiva ministeriale 27/12/2012; Circolare 8 del marzo 201, Nota del 20 novembre 2013**

Biancoenero© font italiana ad alta leggibilità

## ALUNNI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO\*

(alunni non certificati e/o diagnosticati che manifestano difficoltà nello sviluppo delle competenze previste per la classe di appartenenza)

La documentazione comprende:

1. Eventuale relazione socio-sanitaria
2. Considerazioni pedagogiche e didattiche del gruppo di docenti
3. PDP

**Riferimenti: Direttiva ministeriale 27/12/2012; Circolare 8 del marzo 2011, Nota del 20 novembre 2013**

*\*Le situazioni sopracitate vengono considerate nella misura in cui costituiscano un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno e generino scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. Gli interventi saranno messi in atto per il tempo strettamente necessario per superare le situazioni di disagio, avendo carattere transitorio.*

## OPERATORI ed ATTORI

### Consiglio di classe

Gli insegnanti del CdC **definiscono** gli interventi didattico-educativi ed individuano le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti al contesto.

Nel caso in cui ci sia una diagnosi di DSA la legge 170 stabilisce che il Cdc stenda ed attui il piano didattico personalizzato. (Stralcio della legge 170 art.5 *"Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari"*).

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

E' compito dei CdC **individuare** gli studenti per i quali è *"opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni"* (CM n°8/2013). Ove non sia presente certificazione clinica, diagnosi o relazione socio-sanitaria il gruppo di docenti motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di elementi oggettivi (ad es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali), o di *"ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"*. Si sottolinea che l'attuazione dei percorsi personalizzati è di competenza e responsabilità di tutti gli insegnanti della sezione, del Team o del Consiglio di classe.

## La famiglia

La famiglia, consapevole del ruolo di corresponsabilità e della necessità di una condivisione e collaborazione educativa e didattica, deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti e deve partecipare alla stesura del PDP/PEI e sottoscriverlo.

Il PDP diventa a tutti gli effetti un patto educativo.

**N.B. La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.**

## I servizi territoriali

Le Unità operative di Neuropsichiatria infantile o le strutture pubbliche/private accreditate certificano le situazioni di disabilità e redigono le diagnosi per i Disturbi Specifici di Apprendimento (secondo la procedura indicata dalla Regione Lombardia) e per gli alunni che presentano disturbi evolutivi specifici.

I servizi sociali possono segnalare alla scuola le situazioni di disagio socioeconomico.

## Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Il GLI è composto, di norma, da *docenti* (con funzioni di coordinamento nella scuola es. funzioni strumentali, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, docenti di sostegno), dai rappresentanti dei *genitori*, *figure professionali esterne* in convenzione con la scuola.

## GLI STRUMENTI

### Per l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali

#### Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente, ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la classe di appartenenza.

#### Il PDP dovrà contenere:

##### 1) Dati personali dell'alunno

##### 2) Tipologia di Bisogno Educativo Speciale (come sopra definiti):

- Alunni con disturbi evolutivi specifici
- Alunni con svantaggio socio-economico- culturale
- Alunni con svantaggio linguistico-culturale
- Alunni con disagio comportamentale/relazionale
- Alunni con difficoltà di apprendimento

##### 3) Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team/consiglio di classe

- Analisi della situazione (scolarizzazione pregressa, interventi pregressi effettuati dalla Scuola, effettuati da enti esterni, rapporti scuola-famiglia...)
- Analisi del funzionamento dell'alunno (abilità di letto-scrittura, calcolo, abilità sociali e relazionali, autonomia operativa...)

#### 4) Didattica personalizzata

- Strategie e metodi di insegnamento
- Modalità d'intervento (classe intera, a piccolo gruppo, individualmente, attività di recupero, tutoring, altro... )
- Misure/strumenti compensativi
- Patto con la famiglia
- Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio
- Modalità di verifica
- Criteri di valutazione

**Stralcio dalla Nota del 22 novembre 2013. Prot. n. 2563**

*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014.*

*Chiarimenti.*

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni

sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano "certificazioni" per alunni con disabilità e con DSA.

Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di "diagnosi".